



COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° **174** del 09/10/2020

Oggetto:

PROCEDURA SEMPLIFICATA DPR.N.31/2017 - INTERVENTI NON SOGGETTI A PARERE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi, e questo giorno nove del mese di ottobre alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Samuele Lippi	Sindaco	Presente
2	Antonio Giuseppe Costantino	Vice Sindaco	Presente
3	Gabriele Bulichelli	Assessore	Presente
4	Maria grazia Rocchi	Assessore	Presente
5	Danilo Zuccherelli	Assessore	Assente
6	Lucia Valori	Assessore	Presente

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il DPR 13/02/2017 n.31 è stato approvato il nuovo regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

Rilevato che al comma 10 dell'art.11 del DPR.31/2017 di cui sopra viene stabilito che *“nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione comunale per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali”*;

Dato atto che all'art.153 comma 3.bis della LRT.65/2014, introdotto con la legge regionale n.50 del 08/09/2017, viene stabilito che *“con riferimento agli interventi e alle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del DPR.31/2017, il parere della commissione non è obbligatorio”*;

Ritenuto opportuno, coerentemente al processo di semplificazione e snellimento delle procedure avviato con le suddette normative statali e regionali, precisare che per gli interventi e per le opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del DPR.31/2017 indicati nell'allegato B, il parere della commissione comunale per il paesaggio non deve essere richiesto;

Ritenuto pertanto fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - agli uffici competenti al fine di garantire parità di trattamento per la definizione dei procedimenti rientranti nei disposti del DPR.31/2017, anche i fini della trasparenza e della L.190/2012;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo del Territorio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

- ✓ Di richiamare quanto esposto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ Di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - agli uffici competenti al fine di garantire parità di trattamento per la definizione dei procedimenti inerenti agli interventi in argomento, e precisamente:
 - a) conformemente all'art.153 comma 3.bis della LRT.65/2014 e smi e al comma 10 dell'art.11 del DPR.31/2017 viene stabilito che, per le richieste di autorizzazione paesaggistica che rientrano nella procedura semplificata di cui all'allegato B del suddetto DPR.31/2017, il parere della commissione comunale per il paesaggio non è dovuto;
 - b) Tale direttiva deve essere applicata a tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica, che rientrano nella procedura semplificata di cui all'allegato B del suddetto DPR.31/2017, che risultano ancora in corso di definizione alla data di efficacia del presente atto, nonché a quelle che saranno presentate successivamente;
- ✓ Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Salantri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.